



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	
Numero	Data
33	12-04-2016

**OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE:
ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2015.**

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE: ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2015.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI**

Visto il decreto del Sindaco N. 5 in data 29/01/2016, con il quale sono state affidate al sottoscritto le responsabilità del Settore N. 4 Socio assistenziale – pubblica istruzione”;

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente determinazione è il Responsabile del settore Socio assistenziale – pubblica istruzione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune;

Visti

- la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, capo VI, art. 65 *Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori* e art. 66 *Assegno di maternità*;
- la Legge 17 maggio 1999, n.144, art. 50 Modifiche agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternità;
- il Decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 15 luglio 1999, n. 306 “Regolamento concernente disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità”;
- il D.P.C.M. del 21/12/2000 n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n.. 488, e degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- il D.P.C.M. del 25.5.2001 n. 337 “Regolamento recante modifiche al Decreto del Ministro e per la solidarietà sociale 21/12/2000 n. 452 in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori;
- il D.Lgs n. 251 del 19/11/2007 art. 27 – Assistenza sanitaria e sociale ai titolari dello status di rifugiati politici e status protezione sussidiaria;

- la Legge 97/2013 art. 13 che modifica l'art. 65 della L. 448/1998 in materia di assegno nucleo familiare;
- il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", nonché il decreto del 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE;

Premesso che, in base ad apposite Convenzioni stipulate da questo Comune con i CAAF CGIL, CISL, ACLI e MCL (D.G.C. n° 11 del 16/03/2016), gli stessi devono fornire ai cittadini di Fiesco "assistenza nella *compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori*", ed in particolare, la Società effettua:

- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;

Considerato che, sulla base delle Convenzioni di cui sopra, in data 31.12.2015 prot. 5419 è pervenuta a questa Amministrazione n°1 pratica di *assegno di maternità*;

Atteso che, dalla valutazione di detta pratica, è emerso che la medesima possiede i requisiti necessari e prescritti dalle normative vigenti;

Preso atto dell'allegato documento, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale si evincono il beneficiario e l'importo del suddetto assegno;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare l'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante il nominativo del soggetto riconosciuto beneficiario dell'*Assegno di maternità* per l'importo a fianco indicato;
- 2) di dare atto che al pagamento dell'assegno di cui sopra provvederà direttamente l'INPS, come previsto dall'art. 50 della legge n. 144 del 17/05/1999 e dell'art. 7 del D.M. n. 306 del 15/07/1999;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento ed il relativo elenco allegato ai CAAF che hanno istruito le pratiche, per i conseguenti adempimenti di competenza e la comunicazione all'INPS, con le modalità prescritte dall'art. 7 del D.M. 15 luglio 1999 n. 306, che provvederà all'erogazione dell'assegno.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI
BODINI DANIELA**

